

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1279 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BALDISSONI, Brandon Gabriel BERGER e della società AC MONZA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro BALDISSONI, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., dal 29/09/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, da parte della Fininvest S.p.A. (già titolare dell'intero capitale societario) alla Red & White S.p.A. (neocostituita), delle azioni pari all'80% della A.C. MONZA S.P.A., dal Sig. Brandon Gabriel Berger, final owner dell'acquirente (controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC (neocostituita) di cui Brandon Gabriel Berger è socio unico e legale rappresentante), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., e della sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stato fornito, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit. ed un ulteriore termine aggiuntivo di 15 giorni con nota del 10 febbraio 2026, relativamente alla Red & White S.p.A. (neocostituita) ed alla sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), il business plan richiesto essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti oltre che tardiva anche rispetto ai termini aggiuntivi accordati;

Brandon Gabriel BERGER, socio unico e legale rappresentante della Beckett Layne Manager LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllante il 100% della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

AC MONZA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mauro BALDISSONI,
 - Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - Società AC MONZA SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Baldissoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - inibizione per mesi 2 (due) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 9.000,00 (novemila/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Mauro BALDISSONI,
 - inibizione per mesi 1 (uno) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda che, come richiesto dall'avvisata, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per la società AC MONZA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò